

Regolamento di cui al Codice, articolo 45, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo) nonché dal Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105.

Premesso:

- Che in data 1° aprile 2023 sono entrate in vigore le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023.
- Che a norma del Codice, articolo 45, comma 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti i criteri del riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi delle funzioni tecniche;
- Che la Relazione al Codice dei contratti pubblici, nel commento relativo al comma 3 dell’art. 45, puntualizza che gli incentivi per funzioni tecniche “sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l’incentivazione attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile”.
- Che l’ANAC con parere n. 3360 dell’11 ottobre 2023 precisa “il nuovo quadro normativo non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti”.
- Che con la Legge 18 luglio 2025, n. 105, in GU 19/07/2025, articolo 2, comma 1, sono apportate le altre seguenti modificazioni al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
 1. all'articolo 45, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: l'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari.

Considerato:

- Che le innovazioni del Codice dei contratti pubblici apportate dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo), introducono, tra le altre, modifiche sostanziali, delle disposizioni dell’articolo 45 e del relativo Allegato 1.10_ incentivi delle funzioni tecniche.
- Che le modifiche del Codice dei contratti pubblici apportate dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, abrogano l’ultimo periodo dell’articolo 45, comma 4, introducendo la deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti che consente di estendere la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dagli stessi.

- Le successive disposizioni dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105, in GU 19/07/2025, articolo 2, stabiliscono che gli incentivi tecnici di cui al Codice, articolo 45, comma 3, sono corrisposti anche al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico.

Richiamato:

- Che al presente atto si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, articolo 1_ Principio del risultato:
 1. le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
 2. la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato "Codice" e ne assicura la piena verificabilità.
 3. il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.
 4. il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto.

Dato atto:

- Che a norma dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105, articolo 2, co. 1-bis, le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del medesimo articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione.

Articolo 1 - Premesse.

Premesse e narrativa e richiami formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Articolo 2 - Oggetto ed ambito di applicazione.

Sono disciplinate dal presente Regolamento, nel rispetto del Codice, articolo 45, gli oneri delle attività tecniche specificamente indicate dall'Allegato I.10, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci, in misura non superiore al 2%, dell'importo stimato dei contratti dei lavori, servizi e forniture, destinati alla corresponsione degli incentivi delle funzioni tecniche svolte dal personale per le finalità previste dal Codice, articolo 45, comma 5.

Lo stesso disciplina criteri di riparto e della corrispondente riduzione, nei casi di aumento dei costi e di ritardo ingiustificati, delle risorse a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture degli incentivi delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.

Le medesime regolazioni si applicano agli appalti dei servizi e delle forniture, nonché agli affidamenti diretti, ove sia nominato un direttore dell'esecuzione del contratto diverso dal RUP.

Articolo 3 - Attività tecniche.

Le attività tecniche a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture che danno titolo di corresponsione degli incentivi disciplinati dal presente atto sono le stesse previste dall'Allegato I.10, come elencate di seguito:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione nelle attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico_ amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
- verifica del progetto ai fini della sua validazione
- predisposizione dei documenti di gara
- direzione dei lavori
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
- direzione dell'esecuzione
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
- collaudo tecnico_ amministrativo
- regolare esecuzione
- verifica di conformità
- collaudo statico (ove necessario)
- coordinamento dei flussi informativi.

Articolo 4 - Assegnazione delle attività e organizzazione del gruppo di lavoro.

A norma del Codice, articolo 15, comma 1, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico, la stazione appaltante nomina nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

La stazione appaltante, negli atti delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo pari, o superiore alle soglie di rilevanza europee, di norma, indica:

1. Responsabile unico del progetto.
2. Responsabile delle fasi di programmazione ed affidamento;
3. Responsabile delle fasi di progettazione e della esecuzione;
4. Responsabile della fase dei controlli sui requisiti degli operatori economici per tutta la durata del ciclo di vita del contratto.

L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

A norma del Codice articolo 15, comma 2, resta in ogni caso ferma la possibilità, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.

La stazione appaltante nelle procedure di affidamento, inclusi gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, relativamente alle quali a norma del Codice, articolo 114, comma 8, l'allegato II.14, il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, nomina un direttore dell'esecuzione del contratto, nelle modalità previste dall'ALLEGATO I.2, articolo 1, comma 4, nell'esclusivo interesse dell'efficienza e della sollecita esecuzione del relativo contratto.

Per ciascuna procedura di affidamento relativa a lavori, servizi e forniture sono individuati dal dirigente responsabile mediante disposizione organizzativa, ordini di servizio, o altra forma di comunicazione, ciò anche ai fini delle attestazioni da rendere agli effetti della corresponsione degli incentivi tecnici delle attività svolte dal proprio personale, unità del proprio personale assegnatarie delle distinte responsabilità delle fasi della procedura di affidamento, attività, obiettivi e risultati attesi e tempistica assegnati ai singoli dipendenti, composizione del gruppo di lavoro, nonché identificazione di dipendenti a tempo determinato o, del personale di altre pubbliche amministrazioni

ovvero eventuali altri soggetti esterni collaboratori del responsabile unico del progetto e del direttore dell'esecuzione del contratto.

Le attività ed incarichi previsti dal presente articolo non possono essere conferiti a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001.

Articolo 5 - Oneri degli incentivi tecnici e loro valorizzazione.

A norma del Codice articolo 14, comma 4, il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Relativamente a ciascun appalto di lavori servizi e forniture gli oneri degli incentivi tecnici del personale sono valorizzati dalla stazione appaltante con riferimento all'importo posto a base della procedura di affidamento nella misura indicata dal prospetto sotto riportato:

Appalto	importo stimato del contratto	valorizzazione percentuale
Lavori	per qualsiasi importo stimato	2%
Servizi	per qualsiasi importo stimato	2%
Forniture	per qualsiasi importo stimato	2%

A norma dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105, articolo 2, comma 1-bis, le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione.

La stazione appaltante, per ciascun affidamento di lavori, servizi e forniture inclusi gli affidamenti diretti, ove sia individuato un direttore dell'esecuzione del contratto diverso dal RUP, pone a carico degli stanziamenti, previsti negli stati di previsione della spesa o nei propri bilanci, nonché indica nel quadro economico del relativo affidamento, gli oneri degli incentivi tecnici, entro un importo non superiore al 2% del valore del contratto, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi dell'aggiudicazione, detratte le altre spese derivanti dai componenti esterni delle commissioni giudicatrici e della pubblicazione di bandi ed avvisi di indizione delle procedure.

Gli importi destinati all'incentivazione delle funzioni tecniche del personale sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Gli incentivi possono essere riconosciuti dalla stazione appaltante al proprio personale assegnatario delle attività tecniche individuate in ALLEGATO I.10, ivi compresi, in applicazione del D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, i dirigenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Non possono essere destinatari degli incentivi tecnici collaboratori esterni, consulenti o incaricati privi di rapporto di lavoro subordinato con l'amministrazione.

Le risorse destinate all'incentivazione delle funzioni tecniche, fermo restando l'applicazione della disciplina relativa alla riduzione degli incentivi, sono ripartite al personale nella misura dell'80% della loro quantificazione, nel rispetto delle modalità e criteri regolati dal presente regolamento.

Una quota pari ad almeno il 20% delle risorse, calcolata sugli stanziamenti a carico della stazione appaltante, con esclusione delle risorse che, in ragione della normativa di riferimento o delle regole di ammissibilità della spesa dei finanziamenti europei o degli altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata alle finalità indicate dal successivo articolo 11.

Ove l'amministrazione si avvalga di una centrale di committenza, le risorse finanziarie di cui al presente atto o parte di esse possono essere destinate, anche su richiesta della centrale di committenza, ai dipendenti della stessa in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25% dell'incentivo complessivo.

Articolo 6 - Ripartizione al personale degli incentivi.

Le risorse di cui al Codice, articolo 45 comma 2, sono ripartite, per ogni opera, lavoro, servizio e

fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori.

La stazione appaltante, tenuto conto della particolare natura e complessità dell'appalto, ripartisce gli incentivi al proprio personale nella misura minima prevista per ciascuna delle attività tecniche indicate nel prospetto sotto compiegato:

Attività incentivabili	partizione percentuale
Lavori	
programmazione della spesa per investimenti	9%
responsabile unico del progetto	20%
collaborazione all'attività del RUP	5%
redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3%
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6%
redazione del progetto esecutivo	4%
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
verifica del progetto ai fini della sua validazione	2%
predisposizione dei documenti di gara	10%
direzione dei lavori	15%
ufficio di direzione dei lavori	3%
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5%
collaudo tecnico-amministrativo	3%
regolare esecuzione	4%
collaudo statico	3%
coordinamento dei flussi informativi	6%
Totale	100%
Servizi e forniture	
programmazione della spesa per investimenti	20%
responsabile unico del progetto	26%
redazione del progetto	16%
predisposizione dei documenti di gara	16%
direzione dell'esecuzione del contratto	22%
Totale	100%

Gli incentivi delle funzioni tecniche sono ripartiti dalla stazione appaltante al proprio personale, per ciascun affidamento in proporzione alle attività effettivamente svolte e dei risultati conseguiti da ciascuna unità di personale.

Qualora nell'ambito di determinate procedure di affidamento alcune delle attività tecniche incentivabili regolate dal presente regolamento non siano state previste, le percentuali relative alle attività residue sono corrispondentemente riparametrate.

Nelle situazioni in cui lo stesso dipendente, nell'ambito della medesima procedura di affidamento oppure di un affidamento diretto, sia incaricato di più d'una delle attività incentivabili, le relative percentuali sono sommabili.

Gli incentivi di cui al Codice, articolo 45, comma 3, sono corrisposti anche al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico.

Articolo 7 - Principio del risultato.

L'amministrazione, a norma del Codice, articolo 1, comma 4:

- a) valuta la responsabilità del proprio personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) attribuisce gli incentivi secondo le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici e dalla contrattazione collettiva.

Gli importi degli incentivi delle funzioni tecniche sono corrisposti al personale sulla base del risultato rispettando modalità e criteri regolati dal presente regolamento.

Articolo 8 - Liquidazione degli incentivi.

La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente/Responsabile competente, sentito il RUP, che accerta ed attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente, attività effettivamente espletate, conseguimento degli obiettivi e rispetto della tempistica assegnati, ancorchè della qualità della documentazione prodotta dallo stesso nella lavorazione. L'amministrazione provvede, con cadenza annuale, alla ricognizione e corresponsione degli incentivi tecnici di ciascuna unità di personale tenuto anche conto degli esercizi nei quali è prevista la esigibilità della spesa, sulla base di una scheda contenente almeno le informazioni ed attestazioni indicate nella scheda compiegata sub allegato_1 al presente regolamento, formandone parte integrante e sostanziale, sottoscritta da ciascun interessato.

Ove lo stesso dipendente sia incaricato di svolgere nell'ambito delle procedure di affidamento più d'una delle attività incentivabili, le relative percentuali sono sommabili.

Le somme percepibili dal singolo dipendente non possono, comunque, superare una limitazione percentuale del 70% dell'importo totale degli incentivi erogabili al personale per la singola procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture.

La liquidazione degli incentivi è effettuata di norma al termine della procedura di affidamento o al raggiungimento di particolari stati di avanzamento (SAL) formalmente attestati.

Gli incentivi sono corrisposti anche al personale di altre pubbliche amministrazioni limitatamente alle attività svolte nelle singole procedure di affidamento.

In tali ipotesi, ai fini della liquidazione degli incentivi tecnici, è fatto obbligo di acquisire dall'ente di appartenenza del dipendente apposita certificazione attestante le somme relative ad eventuali incentivi tecnici già corrisposte o in corso di corresponsione per le medesime annualità.

Il cumulo degli incentivi percepiti presso l'ente di appartenenza e presso l'ente utilizzatore è consentito, purché nel rispetto dei limiti e dei tetti massimi previsti dall'art. 45 del D.lgs. 36/2023 e successive modificazioni, e sempre che non si verifichino duplicazioni di compensi per la stessa attività.

A norma dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105, articolo 2, comma 1-bis, le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del medesimo articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione.

La parte eccedente degli incentivi non corrisposta al personale incrementa le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 45, commi 5, 6 e 7, del Codice, ovvero all'acquisizione di beni, tecnologie e servizi funzionali, nonché ad attività di formazione e specializzazione del personale tecnico.

La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal personale interno, poiché affidate a personale esterno all'amministrazione, o perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio, incrementa, altresì, le risorse previste dal Codice, articolo 45, comma 5.

Articolo 9 - Limitazione individuale degli incentivi del dipendente.

L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.

Gli oneri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche sono a valere sulle risorse accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento. Gli stessi, ai sensi del Codice, art. 45, comma 2, non possono superare una percentuale del 2% dell'importo posto a base di gara.

La parte eccedente degli incentivi non corrisposta al personale incrementa le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 45, commi 5, 6 e 7, del Codice, ovvero all'acquisizione di beni, tecnologie e servizi funzionali, nonché ad attività di formazione e specializzazione del personale tecnico.

La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal personale interno o delle altre

amministrazioni pubbliche individuato dalla stazione appaltante, poiché affidate a personale esterno all'amministrazione, o perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio, incrementa, altresì, le risorse previste dal Codice, articolo 45, comma 5.

Articolo 10 - Riduzione degli incentivi.

Gli importi degli incentivi delle funzioni tecniche attribuibili ai singoli dipendenti sono ridotti ove siano accertate situazioni che abbiano cagionato un aumento dei costi ovvero, ritardi ingiustificati, imputabili ai dipendenti assegnatari delle attività, ovvero di una o più fasi della procedura di affidamento.

Nelle situazioni di cui al periodo precedente le somme attribuibili ai singoli dipendenti sono decurtate, a seconda della gravità degli inadempimenti, entro una valorizzazione percentuale variabile da un minimo del 30% fino ad un massimo del 70%.

Nelle situazioni di ritardo ingiustificato della procedura di affidamento o della esecuzione nei termini del contratto si applica, per ciascuna settimana di ritardo, una decurtazione dell'importo variabile da un minimo dello 1% fino ad un massimo del 10%.

Non hanno diritto a percepire un compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai regolamenti o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, o arrechino pregiudizio alla amministrazione ovvero determinino un incremento dei costi contrattuali.

Le riduzioni sono disposte con provvedimento motivato del dirigente responsabile, previa contestazione scritta e contraddittorio con il dipendente interessato,

Articolo 11 - Quota del 20%.

Una quota non inferiore al 20% degli oneri a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, detratte le altre spese della stazione appaltante derivanti dal compenso dei componenti esterni delle commissioni giudicatrici e della pubblicazione di bandi ed avvisi di indizione delle procedure, con esclusione delle risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle parti delle risorse corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposte per le ragioni previste dall'articolo 45, comma 4, secondo periodo, è destinata ai fini previsti dal Codice, articolo 45, commi 6 e 7.

Le risorse sopra rappresentate sono destinate all'acquisizione di beni e tecnologie e servizi funzionali:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
- d) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- e) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- f) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Articolo 12 - Attività per conto delle altre amministrazioni.

Le attività realizzate dal personale della stazione appaltante qualificata per conto delle altre amministrazioni, in forza di convenzioni, accordi o altre forme di cooperazione amministrativa, sono incentivabili ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 e successive modificazioni.

In tali ipotesi, relativamente agli incentivi tecnici, si applica la disciplina del presente regolamento, fermo restando che la misura e la ripartizione degli stessi sono definite in conformità a quanto stabilito in apposita convenzione stipulata tra l'ente e l'ente beneficiario del servizio.

L'incentivazione è finanziata esclusivamente con le risorse trasferite dall'ente beneficiario, nei limiti e secondo le modalità previste dalla convenzione, senza oneri a carico del bilancio ordinario dell'ente.

Articolo 13 - Efficacia.

Regolazioni e criteri contenuti nel presente atto acquistano efficacia dal momento dell'adozione da parte del CDA della relativa deliberazione.

Articolo 14 - Norme finali e rinvii.

Il presente regolamento si applica fino all'adozione di nuove disposizioni legislative o contrattuali che ne modifichino la disciplina; in tal caso si intendono automaticamente sostituite le disposizioni contrastanti.

Per ogni altro aspetto non considerato dal presente atto si rinvia alla legislazione ed altre normative vigenti in quanto applicabili.

Articolo 15 - Allegato.

Forma parte integrante del presente atto:

allegato 1: scheda di rilevazione delle attività incentivabili.

allegato_1: scheda di rilevazione delle attività incentivabili

Personale interessato: _____

Attività	Risultati attesi	Esiti
Tipo di attività assegnata / da svolgere:		
Percentuale realizzata nell'anno di competenza:		
Tempistica:		
Importo incentivo da liquidare:		

Firma dirigente

Firma dipendente